



**DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Avviso per la concessione di contributi finalizzati al
finanziamento di programmi di investimento
presentati da liberi professionisti operanti sul
territorio regionale.**

Indice

Art. 1	Finalità ed oggetto dell'avviso	pag. 3
Art. 2	Riferimenti normativi	pag. 3
Art. 3	Disposizioni sul rispetto della convenzionalità “ex ante” aiuti di Stato	pag. 4
Art. 4	Dotazione finanziaria e fonte di finanziamento	pag. 4
Art. 5	Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità generali	pag. 5
Art. 6	Investimenti ammissibili	pag. 7
Art. 7	Avvio e conclusione degli investimenti	pag. 7
Art. 8	Contributo concedibile e massimale “de minimis”	pag. 7
Art. 9	Divieto di cumulo	pag. 8
Art. 10	Spese ammissibili	pag. 8
Art. 11	Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo	pag. 10
Art. 12	Informazioni	pag. 12
Art. 13	Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo	pag. 12
Art. 14	Modalità di rendicontazione ed erogazioni dei contributi	pag. 14
Art. 15	Varianti e proroghe	pag. 17
Art. 16	Controlli	pag. 18
Art. 17	Obblighi del soggetto beneficiario	pag. 18
Art. 18	Decadenza e rideterminazione del contributo	pag. 19
Art. 19	Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento	pag. 20
Art. 20	Ulteriori disposizioni	pag. 21
Art. 21	Rinvii	pag. 21

Articolo 1 – Finalità ed oggetto dell'avviso

1. Il presente Avviso ha la finalità di sostenere le attività dei liberi professionisti, in forma singola e/o associata, operanti sul territorio regionale attraverso la concessione di agevolazioni a sostegno di programmi per investimenti materiali e immateriali, prevalentemente per l'innovazione tecnologica e digitale con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti.
2. Il contributo in conto capitale a fondo perduto è concesso, nella forma di sovvenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Articolo 2 – Riferimenti normativi

1. Si richiamano di seguito le principali norme europee, nazionali e regionali di riferimento:
 - Articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; pubblicato nella G.U.U.E del 24 dicembre 2013, n. L 352;
 - Raccomandazione 2013/ 361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii;
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii;
 - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;
 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione Digitale";
 - Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - Regolamento Regionale 29 marzo 2016, n. 2. "Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).";

- la legge regionale 6 luglio 2012, n.16 avente ad oggetto “ Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti ” ;
- Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 17 del 17/01/2017 “Programmazione di iniziative a favore dei liberi professionisti operanti sul territorio regionale a valere sui rientri POR FESR 2007-2013 - Jeremie Campania”.

Articolo 3 – Disposizioni sul rispetto della convenzionalità “ex ante” aiuti di Stato

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione delle sovvenzioni previste dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali del Reg. (UE) n. 1407/2013.
2. Il regime di aiuto relativo alle sovvenzioni previste dal presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
3. Il regime di aiuto relativo alle sovvenzioni previste dal presente Avviso nell'ambito del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non determina l'importo dell'aiuto in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, né subordina la concessione delle sovvenzioni al fatto di venire parzialmente o interamente trasferite a produttori primari.
4. Il regime di aiuto relativo ai contributi previsti dal presente Avviso assicura il rispetto della “trasparenza degli aiuti” di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 in quanto gli aiuti sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione" e non superano il massimale “de minimis”.
5. Ai fini del massimale “de minimis”, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile. Gli aiuti concessi in più quote sono attualizzati al loro valore al momento del provvedimento di concessione.
6. La Regione Campania, al fine di consentire il controllo della Commissione Europea, conserva per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013, i dati riguardanti gli aiuti «de minimis».

Articolo 4 – Dotazione finanziaria e fonte di finanziamento

1. Il presente Avviso dispone di una dotazione finanziaria programmata pari a 10 Meuro di euro, a valere su una quota parte dei rientri dell'iniziativa Jeremie Campania ammessa sul POR FESR 2007-13.
2. La concessione dei contributi è subordinata al perfezionamento dell'iter contabile di acquisizione ed iscrizione al bilancio regionale delle risorse indicate al comma 1 del presente articolo.

3. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente programmate.

Articolo 5 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità generali

1. Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso Pubblico i liberi professionisti, in quanto soggetti che esercitano attività economica, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- 1.a) siano liberi professionisti in forma singola che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni della Regione Campania;
- 1.b) siano "aspiranti liberi professionisti in forma singola" ossia persone fisiche, non ancora in possesso di una partita IVA riferibile all'attività professionale che intendono avviare. Tali soggetti sono tenuti, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, ad:
- *aprire la partita IVA riferibile all'attività professionale oggetto del programma di investimento presentato.*
 - *avviare tale attività professionale in un luogo di esercizio in Regione Campania;*
- 1.c) associazioni tra professionisti mono e multidisciplinari aventi il luogo principale di esercizio nel territorio della Regione Campania.
2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:
- a. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- b. avere la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'investimento (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, etc.);
- c. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- d. essere iscritti ad un albo/ordine professionale se tenuti per l'esercizio della propria attività professionale;
- e. esercitare un'attività economica non esclusa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- f. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili;

- g. non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs n. 159/2011;
 - h. essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;
 - i. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso Pubblico, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti del soggetto richiedente;
 - j. non essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - k. non essere stati, in qualità di amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, destinatari di condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubbliche;
 - l. non essere stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - m. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001ss.mm.ii.;
 - n. non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
 - o. non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- 3.** I soggetti richiedenti, in forma singola o associata, possono presentare una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più domande di contributo sarà presa in considerazione esclusivamente la prima domanda inviata e le altre saranno considerate nulle.
A pena di inammissibilità, un libero professionista che presenta domanda come componente di una associazione di professionisti non può presentare domanda come libero professionista singolo e viceversa.
- 4.** Ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti nella Domanda di contributo devono dichiarare, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti secondo i modelli forniti dalla Regione Campania come specificato nell'articolo 11 del presente Avviso.

Articolo 6 – Investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati all'avvio e allo sviluppo di attività professionali da svolgere in luoghi di esercizio ubicati sul territorio della Regione Campania che presentino spese in attivi materiali e immateriali per l'innovazione tecnologica e digitale pari almeno al 70% del programma di investimento.
2. Sono ammissibili al contributo regionale i Programmi che comportino spese totali ammissibili uguali o superiori ad Euro 5.000,00;
3. Sono in ogni caso esclusi:
 - gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre innovazioni come sopra descritto;
 - i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine;
 - gli investimenti necessari per l'adeguamento ad obblighi imposti dalla legge o da Regolamenti.
 - i programmi di investimento le cui attività, oggetto di domanda di partecipazione al Avviso, siano connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
 - i programmi di investimento le cui attività, oggetto di domanda di partecipazione al Avviso, siano subordinate all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Articolo 7 – Avvio e conclusione degli investimenti

1. I programmi relativi alle iniziative presentate devono essere avviati (data del primo impegno giuridicamente vincolante) successivamente alla presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 11 del presente Avviso e conclusi (quietanza dell'ultima fattura), a pena di decadenza del contributo concesso, entro 18 mesi dal Decreto di concessione, salvo proroghe.

Articolo 8 – Contributo concedibile e massimale “de minimis”

1. L'agevolazione concedibile con il presente avviso pubblico è un contributo in conto capitale a titolo di “de minimis”, in attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013. L'intensità massima di aiuto per le spese di cui all'articolo 10 è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili. Si evidenzia che la somma dell'importo degli aiuti a titolo di “de minimis”, ottenuti nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, non potrà in ogni caso eccedere il massimale degli aiuti de minimis per beneficiario, ovvero Euro 200.000,00, o nei casi previsti dall'articolo 3 comma 3 Euro 100.000,00.
2. Il contributo massimo concedibile non potrà superare € 25.000,00.

3. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al richiedente è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti.
4. Ai fini del controllo relativo all'osservanza del massimale "de minimis", i richiedenti presentano all'atto della Domanda apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii.
5. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili evidenziate nella domanda di contributo, non potrà essere incrementato.

Articolo 9 – Divieto di cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino i massimali riportati dal precedente articolo 8.
2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
3. Ai fini dei controlli relativi all'osservanza delle regole di cumulo, i candidati presentano dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, in cui indicano gli eventuali benefici pubblici richiesti, ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della Domanda.

Articolo 10 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese riferite esclusivamente al programma di investimento proposto, effettuate a decorrere dalla data di inoltro della candidatura telematica. Per i soggetti non ancora costituiti alla data di inoltro della candidatura telematica, sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute a partire dalla data di apertura della partita IVA.
2. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
 - a. Spese connesse all'investimento materiale:

a.1) macchinari, impianti professionali, attrezzature ad alta tecnologia, impianti finalizzati allo sviluppo di modalità di gestione digitale della attività professionale, hardware, a servizio esclusivo della sede di svolgimento, ad eccezione di quei beni utilizzabili per esigenze funzionali dell'attività professionale all'esterno della sede amministrativa, per un importo massimo del 70% dell'investimento ammissibile;

a.2) arredi ed attrezzature varie (ivi compresi notebook e tablet) fino a un massimo del 20% dell'investimento ammissibile;

b. Spese connesse all'investimento immateriale:

b.1) acquisto di brevetti e licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, connessi all'esercizio della professione. Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni fino ad un massimo del 30% dell'investimento ammissibile;

b.2) programmi informatici funzionali all'esercizio dell'attività professionale. Rientrano in tali servizi, a titolo di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione data-base, ecc., a condizione che siano connessi al programma di investimento e funzionali all'attività professionale. Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni fino ad un massimo del 50% dell'investimento ammissibile.

3. Per essere considerati costi ammissibili i beni oggetto del contributo non possono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso al quale sono stati destinati e devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla conclusione dell'intervento, a pena di decadenza e consequenziale recupero del contributo concesso.

4. Non saranno ammesse in nessun caso :

- le spese non effettuate nel periodo intercorrente fra la data di avvio e la conclusione degli interventi così come disposto dall'articolo 7 del presente Avviso;
- le spese non intestate al soggetto beneficiario del contributo;
- le spese non comprovate da fatture o altri documenti equivalenti quietanzati;
- l'IVA, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, le imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- le spese relative all'acquisto di servizi di proprietà del soggetto richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate dallo stesso richiedente o da parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
- le spese per acquisto di beni usati;
- le spese per acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
- le spese di manutenzione ordinaria;
- le spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- le spese relative all'attività di rappresentanza;
- le spese di consulenza;
- le spese che si riferiscono ad opere murarie ed assimilate;
- le spese per acquisti non diretti (es. leasing);
- le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto;

- le spese per l'acquisto di apparecchiature portatili quali, smartphone e similari;
 - le spese direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
5. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario con addebito su un conto corrente dedicato alle transazioni del programma finanziato, anche in via non esclusiva. Su tale conto dovranno transitare, inoltre, gli accrediti delle tranches di contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli interventi oggetto dell'Aiuto.

Articolo 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

1. Le Domande di contributo devono essere redatte esclusivamente secondo il modello che sarà pubblicato dalla Regione Campania e sottoscritte dal soggetto proponente con firma digitale.
La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. A tal fine i richiedenti dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato.
I documenti da firmare digitalmente devono essere in formato PDF ed ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e pertanto non saranno ammissibili la documentazione firmata e successivamente inviata tramite la scansione di immagini.
2. I soggetti proponenti sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, la domanda in formato elettronico, accedendo alla piattaforma informatica che la Regione Campania renderà accessibile attraverso i link riportati sul sito internet www.regione.campania.it.
La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni deve avvenire mediante il modulo di domanda predisposto sui suddetti siti nel rispetto della procedura ivi indicata.
3. La fase di presentazione dell'istanza si articola nelle seguenti sotto fasi:
- 3.1** i soggetti richiedenti si registrano nell'apposita sezione, raggiungibile dai siti web indicati, resa accessibile entro il 60° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC);
- 3.2** a decorrere dal 75° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, i soggetti richiedenti, regolarmente registrati, compilano i moduli di domanda e i relativi allegati, accessibili dai siti web indicati;
- 3.3** a decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, i richiedenti procedono all'invio del modulo e dei relativi allegati, entro e non oltre le ore 18.00 del 31 maggio 2017, salvo proroghe;

L'amministrazione regionale si riserva di prevedere l'apertura di ulteriori finestre temporali per la presentazione delle domande, anche sulla base di eventuali integrazioni della dotazione finanziaria.

4. A corredo della domanda di contributo, occorre che ciascun richiedente invii, a pena di esclusione, nei modi e nei termini previsti dal punto precedente e secondo i modelli (ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) resi disponibili sulla piattaforma informatica, la seguente documentazione:

- Dichiarazione inerente ai requisiti di ammissibilità;
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto proponente che sottoscrive la domanda stessa;
- Programma di investimento;
- Copia elettronica scansata del Titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento regolarmente registrato;
- Dichiarazione sostitutiva ai fini della verifica del rispetto dei limiti "de minimis";
- Dichiarazione di non aver beneficiato, per gli interventi oggetto della domanda di contributo, di altri contributi, erogati o da erogare, comunitari, nazionali, regionali o comunque pubblici o Dichiarazione concernente gli eventuali contributi pubblici richiesti, ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della Domanda di contributo;
- Copia conforme all'originale del certificato di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;
- Copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al richiedente o per le associazioni professionali alle associazioni stesse, riportante anche il codice Ateco di attività ad eccezione degli aspiranti liberi professionisti in forma singola;
- Dichiarazione attestante la regolarità della posizione contributiva del singolo professionista o nel caso di associazione di professionisti di tutti gli associati;
- esclusivamente per i soggetti tenuti all'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, copia conforme all'originale dell'attestazione di iscrizione all'albo rilasciata dall'ordine/collegio professionale di riferimento;
- esclusivamente per le associazioni professionali, copia conforme all'originale del contratto associativo in forma scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata semplice registrata) contenente lo svolgimento in via esclusiva dell'attività professionale oggetto del programma di investimento.

Ogni documento scansato non potrà superare la dimensione di 10 MB.

Tutti i documenti relativi ai sopraelencati casi particolari sono da considerare obbligatori quando ricorrono le condizioni per essi specificate.

5. Saranno considerate inammissibili le domande:

- presentate fuori termine secondo quanto disposto al punto 3 del presente articolo;
- prive di uno o più allegati indicati nel punto 4 del presente articolo;
- presentate in maniera difforme (redatte e/o sottoscritte e/o inviate) dalle modalità di presentazione.

Articolo 12 – Informazioni

1. Per eventuali richieste di chiarimenti relative ai contributi di cui al presente Avviso, la Regione Campania, entro il 60° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, attiverà una email dedicata e le risposte verranno pubblicate nella sezione *Frequently Asked Questions* (FAQ) dei siti web.
2. Il richiedente ha l'obbligo di eseguire tutte le comunicazioni esclusivamente a mezzo PEC.

Articolo 13 – Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

1. La modalità di concessione del contributo è la procedura valutativa a sportello, con "priorità" alle domande presentate da giovani professionisti, in forma singola con età non superiore a 35 anni e in forma associata con la presenza di almeno un professionista di età non superiore a 35 anni.
Pertanto i piani di investimento proposti da soggetti che non presentino il requisito di cui al precedente capoverso, saranno ammessi a finanziamento solo nel caso e nella misura in cui, dopo la valutazione dei piani dei soggetti richiedenti con "priorità", risultino fondi residui disponibili.

Le fasi della procedura sono le seguenti:

- Verifica formale di ammissibilità delle domande;
- Valutazione di merito del programma di investimento;
- Concessione del contributo.

Fermo restando il criterio della "priorità" per i giovani professionisti, in forma singola con età non superiore a 35 anni e in forma associata con la presenza di almeno un professionista di età non superiore a 35 anni, nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento della dotazione finanziaria programmata.

2. L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente Avviso;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi previsti dall'Avviso. A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti, nonché controlli dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda.

Il RUP può richiedere le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni, le integrazioni richieste non siano pervenute al RUP, la domanda di contributo decade e il RUP procederà ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. Il RUP rigetta, inoltre, le domande nel caso in cui

vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11 punto 5, sono considerate gravi incompletezze:

- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda di aiuto;
- assenza anche di uno solo degli allegati di cui all'articolo 11 punto 4;
- incompletezza grave nella compilazione di un allegato con la mancanza degli elementi essenziali per la verifica della coerenza della documentazione presentata.

Le domande che avranno superato la verifica di ammissibilità verranno sottoposte alla valutazione di merito dei programmi di investimento.

3. Tutte le domande che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al punto precedente accedono alla fase di valutazione finalizzata alla verifica della corrispondenza del progetto medesimo agli obiettivi di cui al presente Avviso.

La valutazione dei programmi di investimento è istruita a cura di apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e AA.PP., formata da un numero adeguato di componenti e presieduta dal RUP.

La commissione di valutazione controlla l'ammissibilità, la rispondenza dei costi indicati rispetto alla tipologie di spese ammissibili ed esamina le proposte progettuali, attribuendo un punteggio complessivo compreso fra 0 e 100 punti, secondo i parametri valutativi riportati nella seguente tabella:

CRITERIO	PUNTEGGIO
1. Valutazione tecnica e finanziaria del programma: coerenza con gli obiettivi previsti, sostenibilità temporale e congruità delle spese.	MAX 20
2. Capacità del programma di investimento di introdurre fattori di innovazione in grado di riformare i processi organizzativi interni e di potenziare la competitività delle attività professionale rispetto alla situazione ex ante ed in relazione al contesto professionale di riferimento.	MAX 20
3. Grado di utilizzo di tecnologie abilitanti	MAX 20
4. Grado di innovazione tecnologica in riferimento all'attività professionale: dematerializzazione dei processi, utilizzo di tecnologia altamente avanzata, potenziamento dell'economia di rete rendendo disponibili <i>on line</i> i servizi delle attività professionale, ecc.	MAX 40

Saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 60 punti quale somma dei singoli punteggi e comunque un punteggio parziale minimo pari a 10 e 20 punti, rispettivamente per il criterio n. 1 (Valutazione tecnica e finanziaria) e per il criterio n. 4 (Grado di innovazione tecnologica).

4. Il RUP, con proprio provvedimento, sulla base degli esiti istruttori della Commissione, ammette a finanziamento e concede il contributo.

Entro 15 giorni dalla notifica del decreto di concessione, il beneficiario lo restituisce, sottoscritto per accettazione. La sottoscrizione per accettazione assume valenza di atto d'obbligo.

La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente entro i termini sopra indicati, sarà ritenuto rinuncia all'agevolazione concessa.

L'atto di concessione dei contributi è subordinato al perfezionamento dell'iter contabile di acquisizione ed iscrizione al bilancio regionale delle risorse indicate all'articolo 4.

Gli aspiranti professionisti devono, inoltre, inviare entro 15 giorni dalla notifica del decreto di concessione, pena la decadenza dall'agevolazione, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riportante anche il codice Ateco di attività. Eventuali proroghe del termine potranno essere concesse dall'ufficio competente solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa.

5. Gli esiti negativi delle prime due fasi sono comunicati esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda di contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC, a pena di decadenza, i richiedenti esclusi possono chiedere il riesame presentando le proprie osservazioni. Il RUP, nel provvedimento di esclusione, dà ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.

6. Il RUP approva, con proprio decreto, l'elenco delle domande pervenute nei termini attestante l'ordine cronologico e la priorità, l'elenco delle domande ammesse e finanziate, fino a concorrenza della dotazione finanziaria, nonché delle domande non ammesse, con le specifiche motivazioni.

7. La Regione, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie e/o di nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche e riduzione dei contributi concessi, si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria delle domande pervenute previa istruttoria e valutazione secondo quanto riportato nei punti precedenti.

Articolo 14 – Modalità di rendicontazione ed erogazioni dei contributi

1. L'erogazione del contributo, a seguito dei Decreti di concessione e della presentazione delle domande di pagamento, avviene secondo le seguenti modalità:

- sotto forma di Anticipazione;
- per stati di avanzamento;
- per saldo finale.

Per i contributi d'importo totale inferiore a € 5.000,00 si fa luogo solo alle modalità per stati di avanzamento e a saldo finale, con esclusione dell'anticipo.

I modelli delle domande di pagamento e dei relativi allegati saranno disponibili sulla piattaforma informatica.

Le domande e gli allegati presentati in formati difformi saranno ritenuti irricevibili.

2. I beneficiari del contributo possono richiedere, con Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii, l'erogazione di una sola anticipazione pari al 30% del contributo spettante, come da Decreto di Concessione, e a fronte della presentazione di una polizza fideiussoria.

La Domanda di pagamento per anticipazione deve essere inoltrata unitamente a:

- comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all'intervento, con indicazione della relativa data;
- garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione rilasciata ai sensi della normativa vigente di durata tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore alla data di conclusione dell'intervento.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

La Regione, potrà procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria, dopo l'approvazione del I stato di avanzamento (se superiore all'anticipo già corrisposto) o, laddove non si proceda per stato di avanzamento, in fase di saldo finale.

3. I contributi sono erogati a fronte di apposita richiesta del beneficiario, per stati avanzamento, in misura non superiore a due (incluso il saldo finale), sulla base delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario, che devono essere dimostrate attraverso fatture e/o altri titoli di spesa fiscalmente regolari e quietanzati.

Il primo stato di avanzamento presentato deve corrispondere ad almeno il 30% dell'importo ammesso.

Il contributo viene erogato in misura proporzionale a seguito della verifica e dell'effettività delle spese rendicontate ammissibili.

Il RUP dispone le verifiche necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso la sede di svolgimento dell'attività oggetto del programma di investimento.

4. Il saldo del contributo alla scadenza del programma di investimento, nel termine di cui all'articolo 7 del presente Avviso, è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa .

Il RUP eroga l'ultima quota del contributo, tenendo conto di eventuali rideterminazioni. Ai fini dell'erogazione dei contributi a saldo, tutte le fatture devono risultare pagate e quietanzate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata dal RUP previa verifica della regolarità contributiva del beneficiario e da quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00.

5. Ad ogni richiesta di erogazione devono essere allegati:

5.1 comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all'intervento, con indicazione della relativa data (se non è stata già presentata);

5.2 dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal legale beneficiario;

5.3 documentazione contabile a giustificazione della spesa (fatture, ricevute, moduli F24 per il versamento di imposte per ritenuta d'acconto) e relativi giustificativi di pagamento (bonifico). Ciascun documento emesso deve riportare la precisa identificazione del bene cui si riferisce (con eventuale matricola o numero seriale);

5.4 relative quietanze (contabile bancaria con indicazione del CRO, ricevuta bancaria attestante l'avvenuto pagamento, ricevute quietanzate pagamento F24, ecc.);

5.5 dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti con l'indicazione che i beni acquistati siano nuovi di fabbrica;

5.6 estratto completo del conto corrente dedicato (di cui è stata effettuata la prescritta comunicazione dell'IBAN, dei dati identificativi dell'intestatario e di tutti i soggetti delegati ad operare sul conto), da cui risultino tutte le transazioni effettuate;

5.7 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del beneficiario, con la quale si attesta, con riferimento alle fatture presentate, le seguenti condizioni che:

- per le fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
- gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
- tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali.

5.8 preventivi, contratti, convenzioni, lettere di incarico, ecc. conformi all'originale, sottoscritte con i soggetti prestatori delle forniture.

6. Domanda di pagamento per saldo finale: a compimento di ogni attività fisica e finanziaria prevista dall'investimento ed entro il termine previsto per la conclusione dell'intervento, il beneficiario può presentare domanda di pagamento per saldo finale. L'importo ammissibile per la liquidazione di tale domanda è pari alla differenza tra il 100% del contributo concesso/rimodulato, o della minor somma pari al 100% della spesa ammissibile, e la somma già erogata.

Le domande di pagamento per saldo devono essere inoltrate allegando la documentazione descritta al punto 6 (eccetto 6.1 se già inviata) unitamente a:

6.1 dichiarazione di fine intervento;

6.2 documentazione fotografica dei beni materiali;

6.3 relazione finale sul programma di investimento, firmata dal beneficiario, comprensiva del rendiconto finale sui beni materiali e immateriali acquisiti.

7. Il pagamento del saldo potrà essere autorizzato solo a seguito del perfezionamento della documentazione.
8. La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della documentazione di cui ai punti precedenti, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni successivi alla conclusione dell'investimento.
9. L'investimento si intende completamente realizzato allorché:
 - siano state integralmente pagate tutte le spese relative al programma;
 - tutte le spese sostenute siano riconducibili alle voci ammesse a contributo.
10. Qualora dal computo delle spese e delle erogazioni, tenendo conto di eventuali rimodulazioni in diminuzione, risulti un saldo negativo o pari a zero la richiesta del beneficiario non dà origine a liquidazioni, e ad essa viene allegata l'eventuale documentazione comprovante l'avvenuta restituzione delle somme ricevute in eccesso e dei relativi interessi legali.

Articolo 15 – Varianti e proroghe

1. Le varianti, comprese le proroghe, dovranno essere preventivamente richieste alla Regione Campania. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnico-economica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare all'intervento approvato.
2. La documentazione da produrre in ogni caso per la variante richiesta è la seguente:
 - domanda di variante comprensiva dell'indice dei documenti trasmessi;
 - relazione che illustri tra l'altro, la necessita/opportunità della variazione.

La Regione Campania può richiedere ogni ulteriore documento utile al fine di effettuare la valutazione di merito e concedere o negare l'autorizzazione alla variazione dell'intervento.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento, con particolare riguardo al criterio di ammissibilità del programma e delle spese ammissibili nonché alla soglia di punteggio minimo.

Le richieste di variazioni possono essere presentate fino a 60 giorni prima del termine di realizzazione del Progetto; richieste presentate successivamente non saranno ammissibili. Non si può procedere alla variazione dell'intervento se non a seguito dell'autorizzazione della Regione Campania.

3. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario, devono essere comunicate, entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dell'intervento, alla Regione Campania, la quale, previa istruttoria, concede o nega, entro 30 giorni dalla richiesta la proroga per l'ultimazione dell'intervento. La proroga può essere concessa una sola volta e per un massimo di 6 mesi.

L'accoglimento della richiesta di proroga, se del caso, può comportare l'obbligo per il beneficiario di rinnovare/prorogare anche la validità dell'eventuale polizza fideiussoria.

4. In nessun caso l'approvazione di variazioni/proroghe all'intervento può comportare l'aumento dell'onere a carico della Regione Campania.

Articolo 16 – Controlli

1. La Regione Campania in ogni fase di esecuzione degli interventi può effettuare controlli documentali o in loco presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso, e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari stessi.
2. Nell'ambito dei controlli il beneficiario è tenuto ad esibire tutta la documentazione, cui è obbligata ai sensi della normativa vigente, sia tecnica sia amministrativa, reputata necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione e a consentire ispezioni sui beni oggetto dell'investimento.
3. Gli originali dei documenti devono essere tenuti a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni della Regione Campania per almeno cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'intervento. I beni relativi devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede di svolgimento dell'attività professionale per i cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'intervento.
4. L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento del beneficiario a quanto riportato nell' articolo 18.

Articolo 17 – Obblighi del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a. avviare ed ultimare l'intervento così come disposto all'articolo 7 del presente Avviso;
 - b. eseguire gli interventi così come approvati e disciplinati nel provvedimento di concessione / variante e nel presente Avviso;
 - c. garantire la tracciabilità finanziaria delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Avviso;
 - d. inoltrare alla Regione Campania la richiesta di erogazione del saldo del contributo entro 60 giorni dall'ultimazione dell'intervento;
 - e. se del caso, richiedere alla Regione Campania, con istanza motivata, l'autorizzazione alla variante o proroga.

- f. fornire, durante la realizzazione degli interventi, su richiesta della Regione Campania i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'intervento ammesso;
- g. conservare a disposizione della Regione Campania la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa all'intervento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino a cinque anni consecutivi dall'ultimazione degli interventi, e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni, presso l'unità produttiva interessata dall'intervento, da parte della Regione Campania;
- h. non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni immobili e mobili oggetto dell'intervento per un periodo minimo di 5 anni dall'ultimazione dell'intervento. E' consentita la sostituzione di impianti o attrezzature e arredi divenuti obsoleti se debitamente comunicata e giustificata;
- i. non trasferire la sede di svolgimento dell'attività professionale fuori dal territorio della Regione Campania entro il periodo di 5 anni dal completamento dell'investimento. Non è concessa la cessione della attività professionale prima del decorso dei 5 anni dalla data di completamento dell'investimento;
- j. acquistare i beni oggetto di agevolazione da terzi a condizioni di mercato
- k. esclusivamente per gli studi associati che hanno beneficiato del requisito della priorità, il mantenimento di quest'ultimo per i tre anni successivi alla concessione.

Articolo 18 – Decadenza e rideterminazione del contributo

1. La Regione Campania procede, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, all'adozione dei provvedimenti di decadenza dal contributo con la conseguente revoca totale o parziale dei contributi concessi e del recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nei seguenti casi:
 - a. rinuncia del beneficiario;
 - b. contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - c. mancata realizzazione dell'intervento oggetto del contributo nei termini previsti;
 - d. mancata rendicontazione delle spese;
 - e. mancata effettuazione dei pagamenti sul conto corrente dedicato;
 - f. perdita dei requisiti di ammissibilità;
 - g. mancato rispetto dei divieti di cumulo;

- h. mancata conservazione, o esibizione, da parte del beneficiario, della documentazione riguardante i beni agevolati;
 - i. impedimento, o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso il beneficiario per atti e fatti imputabili alla stesso;
 - j. qualora a seguito dei controlli si ravvisi che le risorse dell'intervento vengono utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concesse (ad esempio qualora l'intervento venga realizzato in una sede di svolgimento dell'attività diversa da quella dichiarata);
 - k. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti o irregolarità del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento (ad esempio irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza).
2. In caso di parziale rendicontazione delle spese nonché nei casi di presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 60 giorni successivi alla conclusione degli interventi, si procederà alla rideterminazione del contributo concesso.
 3. In caso di contributo o quota di contributo già liquidata al beneficiario, la Regione Campania avvierà il relativo procedimento di recupero. Il beneficiario dovrà rimborsare l'importo oggetto dell'atto di recupero ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità indicate nell'atto stesso.
 4. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni.
 5. Se al momento della liquidazione dell'aiuto de minimis il beneficiario risulta non aver rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che l'amministrazione pubblica è tenuta a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, il beneficiario è tenuto ad effettuare la relativa regolarizzazione entro trenta giorni dalla comunicazione inviata dall'amministrazione regionale. In caso di mancata regolarizzazione, entro il predetto termine, si dispone la revoca totale del contributo concesso (**clausola Deggendorf**).

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento

1. I dati forniti dai richiedenti alla Regione Campania saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati sono trattati dalla Regione Campania per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs., n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs n. 33/2013.

2. Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ci si può rivolgere alla Regione Campania.
Ai soggetti assegnatari delle risorse di cui al presente Avviso sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento dei dati relativi al presente Avviso è la Regione Campania.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Francesco Paolo De Felice, quale responsabile della U.O.D. 51.02.06 "PMI, Start up e Made in Campania – Accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Cooperative e associazioni imprenditoriali" presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive.

Articolo 20 – Ulteriori disposizioni

1. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.
2. Nella candidatura telematica di contributo, il richiedente deve indicare le modalità ed il recapito elettivo per ricevere tutte le comunicazioni ai fini di cui al presente Avviso Pubblico. La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da errore nel recapito indicato in domanda ovvero da eventuali disguidi o ritardi causati dal gestore della casella di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. La copia dell'Avviso pubblico e degli atti ad esso connessi sono presso la DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive dove è possibile prenderne visione e/o estrarne copia, conformemente alla normativa vigente.

Articolo 21 – Rinvii

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Avviso si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.